

Regione Piemonte

Direzione Risorse Finanziarie – Settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo

Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione della corrispondenza ordinaria in partenza.

Art. 1) Oggetto dell'appalto

La Regione Piemonte appalta mediante procedura aperta, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera b del Dlgs.50/2016, l'acquisto del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione della corrispondenza massiva ordinaria tra la Regione Piemonte e gli Utenti /Cittadini ai fini della riscossione dei tributi regionali e delle entrate extratributarie.

Più specificatamente viene richiesto al soggetto aggiudicatario la capacità di gestire la stampa (solo in b/n) in tutte le sue fasi oltre che la spedizione e consegna degli avvisi di scadenza della tassa automobilistica, delle rateizzazioni e dei canoni relativi al demanio idrico..

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del Codice Unico degli Appalti approvato con il Dlgs.50/2016.

La spesa complessiva presunta per ogni anno, riportata a titolo puramente indicativo, ammonta a Euro 5.500.000,00 oneri fiscali esclusi, salvo quanto previsto dal successivo art. 8.

Pertanto l'importo a base di gara è pari a Euro 5.500.000,00 oneri fiscali esclusi per una durata di 30 (trenta) mesi.

Detti importi non costituiscono impegno per l'Amministrazione che potrà, nel corso dell'appalto, apportarvi variazioni in aumento o in diminuzione, senza che l'aggiudicatario abbia a pretendere qualsivoglia forma di indennizzo.

Il corrispettivo dovuto al fornitore, sarà determinato esclusivamente dal numero effettivo di stampe, imbustamenti e recapiti effettuati per ogni tipologia moltiplicato per il prezzo unitario al netto del ribasso d'asta.

Art. 2) Durata dell'appalto

L'appalto avrà la durata di 30 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Art. 3) Modalità di esecuzione del servizio

All'Appaltatore sono richiesti i servizi relativi a :

- Canale di trasferimento dati
- Approvvigionamento materiale e magazzino scorte
- Stampa delle comunicazioni/avvisi digitali ricevuti
- Confezionamento dei plichi
- Messa a disposizione degli elaborati e/o restituzione
- Tracciatura del processo di stampa e consegna, ove previsto
- Imbustamento
- Spedizione
- Recapito
- Reportistica

3.1 Connettività per trasmissione flussi

La trasmissione delle comunicazioni/avvisi, in formato digitale, sarà effettuata su linea la cui disponibilità e corretto funzionamento sarà a totale carico dell'Appaltatore, e il trasferimento dei dati dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza prescritti dagli artt. 31 e seguenti D.Lgs.196/03 e s.m.i..

L'Appaltatore sarà tenuto a garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza prescritte dal D.Lgs.196/03 e s.m.i. nonché delle misure idonee in base alla tipologia dei dati trattati nell'ambito del presente appalto e in relazione alle conoscenze tecnologiche e al progresso tecnico.

Il canale di comunicazione per il collegamento tra la stazione appaltante e l'Appaltatore dovrà essere cifrato al fine di garantire la sicurezza dei dati ed avere una capacità di banda garantita per il trasferimento pari ad almeno 2Mbps.

L'Appaltatore deve garantire il costante e corretto funzionamento del canale di comunicazione, e in caso di fault del collegamento sarà a carico dell'Appaltatore predisporre un canale di backup con identiche caratteristiche tecniche e di sicurezza del canale principale entro un tempo massimo di 8 ore lavorative (in questo contesto per "ore lavorative" si intende il seguente periodo: dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, sabato, domenica e festivi esclusi).

Per riattivazione del collegamento s'intende il ripristino di tutte le funzionalità (inerenti la trasmissione/ricezione dei dati) che risultavano funzionanti al momento dell'apertura del guasto/disservizio

3.2 Continuità del servizio

L'Appaltatore dovrà porre in essere misure organizzative a garanzia della continuità del servizio e procedure di Disaster Recovery.

3.3 Approvvigionamento materiale e magazzino scorte

L'approvvigionamento di tutti i materiali di consumo è a carico dell'Appaltatore (ad esempio carta, buste, materiali di consumo e quant'altro necessario).

Il Centro Stampa dell'Appaltatore dovrà garantire la costante disponibilità dei servizi di stampa mediante una opportuna gestione delle condizioni di sotto-scorta.

La stazione appaltante si riserva di richiedere di usufruire dei servizi oggetto del presente capitolato per nuove iniziative progettuali differenti da quelle esplicitamente menzionate, ma comunque riconducibili agli ambiti menzionati.

3.4 Centro stampa e distribuzione

L'Appaltatore deve assicurare, in fase di esecuzione, la presenza del centro stampa e di una struttura di immagazzinaggio e distribuzione ubicata in Italia, isole escluse, come luoghi di lavorazione e, ove previsto, consegna dei plichi.

La struttura dovrà risultare di facile accesso rispetto agli assi stradali di grande scorrimento e rispetto alla rete del trasporto ferroviario, dovrà inoltre essere dotata di tutti gli accorgimenti utili ad una agevole movimentazione dei materiali. La struttura dovrà inoltre essere dotata delle idonee misure di sicurezza in materia di prevenzione incendi, allagamenti e altri eventi naturali e tutti gli accorgimenti volti a garantire la sicurezza del materiale ivi custodito.

La stazione appaltante si riserva di effettuare presso le sedi dell'Appaltatore, in qualsiasi momento e senza preavviso, verifiche a campione in merito alla rispondenza tra distinte elettroniche, distinte cartacee e contenuto fisico delle scatole effettivamente consegnate.

3.5 Team operativo dedicato alla Stazione Appaltante

All'Aggiudicatario è richiesta l'istituzione di un team operativo dedicato alla stazione appaltante.

All'interno del suddetto gruppo dovrà essere prevista la figura del Responsabile del servizio, avente la funzione di coordinatore del team, con il compito di dirimere, unitamente ai responsabili designati dalla stazione appaltante, ogni tipo di controversia o criticità eventualmente rilevata

durante la fase di gestione del contratto. Il soggetto in parola dovrà dirigere e coordinare le attività, assumendo la piena responsabilità dei rapporti tra l'Aggiudicatario e la stazione appaltante.

Il Responsabile del servizio dovrà essere un dipendente/collaboratore dell'Aggiudicatario, con esperienza comprovata di almeno 5 anni nella gestione di servizi analoghi.

Nella struttura organizzativa messa a disposizione dall'Aggiudicatario dovrà essere altresì prevista la figura di uno o più Esperti, specializzati nella gestione oggetto del presente appalto. In particolare, l'esperto dovrà essere preposto ad intrattenere rapporti con la stazione appaltante ed a risolvere le problematiche connesse con l'esecuzione dell'attività di stampa, imbustamento e spedizione.

L'Esperto dovrà essere reperibile nei giorni lavorativi e in orario lavorativo (dalle 9.00 alle 18.00) per la risoluzione di eventuali problematiche tecniche e operative; su richiesta della stazione appaltante, inoltre, dovrà garantire la sua presenza presso la sede dello stesso.

L'Esperto è un dipendente/collaboratore dell'Aggiudicatario, con almeno 3 anni di esperienza nel settore.

Dovranno essere disponibili uno o più referenti commerciali, che si occupino della gestione degli aspetti contrattuali e si interfaccino con i referenti della stazione appaltante.

Dovranno essere, altresì, disponibili uno o più referenti amministrativo-contabili che curino gli aspetti della fatturazione.

Tutti i componenti del team dedicato dovranno assicurare riservatezza sulla gestione dei dati e sul contenuto delle comunicazioni nonché su ogni elemento/informazione di cui vengano a conoscenza in virtù dell'esecuzione del presente appalto.

3.6 Volumi stampa ed imbustamento:

Progetto	Formato stampa	Grammatura	N. fogli	N. facciate	N. buste
Avvisi di scadenza Tassa Auto	A4 (/210x297mm)	80	2.700.000	5.400.000	2.700.000
Rateizzazioni tassa auto	A4 (/210x297mm)	80	340.000	360.000	20.000
Avvisi Canonici idrici	A4 (/210x297mm)	80	30.000	180.000	10.000
TOTALI			3.070.000	5.940.000	2.730.000

3.7 Postalizzazione

Tutte le comunicazioni, dovranno essere recapitate:

- a mezzo “**posta massiva**” all’indirizzo del utente/cittadino indicato sul plico .

Le quantità annue massime ipotizzate per questo tipo di servizio sono di **2.530.000** buste/pezzi.

Più dettagliatamente i quantitativi e le caratteristiche della corrispondenza che dovrà essere gestita sono le seguenti: 2.430.000 pezzi (peso fino a 20 gr.) e 100.000 (peso da 21 a 100 gr.)

A titolo puramente indicativo si specifica che il servizio di gestione della corrispondenza ordinaria verrà svolto prevalentemente (**90%**) nel territorio della Regione Piemonte ed il restante comunque sul territorio nazionale.

3.8 Altre attività richieste

Ritiro della corrispondenza inevasa è un servizio richiesto dalla stazione appaltante all'appaltatore che permette di concentrare la corrispondenza inevasa (posta ordinaria) ai fini di consentirne la successiva consegna, con cadenza **mensile**, di tale corrispondenza presso un magazzino della stazione appaltante, ubicato nel comune di Torino.

Art. 4) Livelli di servizio

Per la **corrispondenza ordinaria**: consegna in massimo 8 giorni lavorativi oltre quello di spedizione

La stazione appaltante si riserva di effettuare i controlli a campione sull'effettivo rispetto dei livelli di servizio richiesti.

Art. 5) Penalità e risoluzione del contratto

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto di appalto secondo le modalità indicate. In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione dello stesso o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, potrà essere applicata una penalità fino al 5% del valore del servizio aggiudicato.

Decorsi dieci giorni dal ricevimento della contestazione dell'addebito senza che l'Appaltatore abbia interposto opposizione, la penale si intende accettata.

Le penalità vengono detratte dal corrispettivo dovuto all' Appaltatore.

Art. 6) Requisiti di ammissione

Fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 "Motivi di esclusione", si richiedono i seguenti ulteriori requisiti:

- essere autorizzati dal Ministero competente ad operare nel settore postale, e di essere titolari delle rispettive licenze postali previste dalla vigente normativa;
- di aver svolto nel triennio precedente la pubblicazione del presente bando, servizi analoghi e di importo non inferiore a quello messo a gara per pubbliche amministrazioni e/o enti privati.

Art. 7) Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell' art. 95 comma 4 lettera b del Dlgs.50/2016.

Più specificamente i partecipanti dovranno indicare nell'offerta economica la percentuale di sconto rispetto alla base d'asta, secondo il seguente schema:

Tipo di servizio	Unità di riferimento	Quantità massima annua	Base d'asta unitaria o.f.i.	Ribasso %
stampa e imbustamento	singola busta	2.530.000	€ 0,20	
spedizione posta ordinaria fino 20 gr	singola busta	2.430.000	€ 0,70	
spedizione posta ordinaria fino da 21 gr e fino a 100 gr.	singola busta	100.000	€ 1,75	

La stazione appaltante valuterà la percentuale di ribasso complessivo indicato dai partecipanti in fase di presentazione dell'offerta.

Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 2, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi di cui alle lettere a); b); c); d); e).

Art. 8) Cauzione provvisoria e definitiva

Ai sensi dell'art. 93 del Codice, ciascuna offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell'offerente. L'importo della garanzia dovrà essere pari al 2% (due per cento) del valore del contratto a base di gara, salvo quanto successivamente riportato.

La cauzione, ai sensi del comma 2° del predetto art. 93 del Codice, a scelta dell'Offerente, potrà essere costituita:

- in contanti, con versamento su uno dei conti correnti intestati alla Regione Piemonte;
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante.

Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.

Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del concorrente.

I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.

La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell'offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:

- a) avere quale beneficiaria la Regione Piemonte;
- b) essere specificamente riferita alla gara dell'appalto in oggetto;
- c) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
- d) prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2°, del codice civile;
- e) prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
- f) avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle Offerte;
- g) prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- h) coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'Affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;
- i) recare la sottoscrizione del garante.

Ove non sia già contenuto nell'ambito della fideiussione provvisoria, l'Offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del Codice per l'esecuzione del contratto, qualora l'Offerente risultasse Aggiudicatario.

Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell'Appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9°, del Codice. Verso l'Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 6° dell'art. 93 del Codice

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di Operatori Economici o di un consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli Operatori del raggruppamento o consorzio medesimi.

Ai sensi del dell'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, la garanzia, e il suo eventuale rinnovo, sono ridotti nell'importo:

1. del 50% ove sia documentato il possesso della certificazione, rilasciata da organismi accreditati, del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, ovvero certificazione equivalente rilasciata da organismi stabiliti in altri Stati membri, per la medesima tipologia di prestazioni;
2. del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS) o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001. Tali riduzioni sono tra loro alternative. La riduzione del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione all'EMAS è inoltre cumulabile con la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità descritta al punto precedente;
3. del 30%, non cumulabile con le precedenti riduzioni, ove sia documentato il possesso del rating di legalità o dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001.

Ad aggiudicazione avvenuta la garanzia è restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione stessa. La garanzia è inoltre restituita a tutti i concorrenti nell'ipotesi in cui la stazione appaltante non proceda ad alcuna aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'operatore economico aggiudicatario, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi, prima della stipula del contratto, deve prestare, nelle forme stabilite dall'art. 93, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016, un deposito cauzionale definitivo pari almeno al 10% dell'importo contrattuale. Ove il ribasso offerto dall'aggiudicatario sia superiore al 10%, la garanzia definitiva da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti per ogni punto percentuale superiore al 20%. La garanzia definitiva è prestata con le medesime modalità della garanzia provvisoria. In particolare, devono espressamente essere inserite le condizioni particolari con le quali l'istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente, ossia la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. escludendo il beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con l'impegno del garante ad effettuare il versamento della somma garantita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della

cauzione definitiva determina, in ogni caso, la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte dell'Amministrazione, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Per tutto quanto non indicato nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara si applica quanto previsto dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

La cauzione definitiva è progressivamente ridotta a norma dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016.

Art. 9) Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Amministrazione, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016, nominerà un "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale avrà il compito di approvare la pianificazione del servizio, nonché assicurare eventuali autorizzazioni necessarie per operare da parte dell'Amministrazione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto nonché fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

Art. 10) Impegno prezzi

Il prezzo dell'aggiudicazione dovrà ritenersi impegnativo sino a che non interverranno variazioni delle tariffe decise dalla competente Autorità, nel qual caso si provvederà all'eventuale revisione dei prezzi e ai provvedimenti consequenziali.

Art. 11) Ammontare dell'appalto

L'importo dell'appalto è quello risultante dal precedente art. 1. Detto importo si intende comunque non impegnativo per l'Amministrazione, in quanto l'importo definitivo sarà determinato dall'effettiva quantità del servizio.

Art. 12) Controlli qualitativi e quantitativi

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto effettuerà e disporrà, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla ditta aggiudicataria.

I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate, potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza.

Detta attività di controllo è preliminare e strumentale all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14).

Art. 13) Pagamento – Clausola tracciabilità – Cessione dei crediti

Alle fatture dovranno essere allegati le relative distinte della corrispondenza inviata con il dettaglio di numero pezzi, scaglione tariffario e tipologia postale.

Il pagamento avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, fatto salvo l'esito positivo del controllo sul servizio effettivamente prestato.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato:

1. alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, comma 9°, del Codice;
2. alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, e relative disposizioni di attuazione;
3. all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, tramite il DEC, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e pertanto all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. Dal corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle mancate prestazioni. Dal corrispettivo saranno dedotte le eventuali penali applicate.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89 è prescritto a far data dal 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori. Oltre tale termine non possono essere accettate le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non si potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

La trasmissione delle fatture in formato elettronico avverrà attraverso il Sistema nazionale d'Interscambio (SdI), previsto dal Governo nell'ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare prot. n. 5594/A11020 del 5 febbraio 2015 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Ragioneria, ad oggetto "Split payment (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario)", l'IVA è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii.

Le fatture emesse dovranno pertanto indicare la frase "scissione dei pagamenti".

I pagamenti avverranno sul conto dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà essere indicato, pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo di gara), specificato nel bando e nel disciplinare di gara.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al governo in materia di antimafia") e s.m.i.

L'Appaltatore deve comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. n. 445/2000.

L'Amministrazione non esegue alcun pagamento all'Impresa, in pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

L'Amministrazione risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'articolo 3, comma 1, della L. n. 136/2010.

L'Appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare all'Amministrazione i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione dei predetti documenti. In ogni caso, sull'importo netto di ciascuna fattura, verrà operata una ritenuta dello 0,50%,. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa emissione del Verbale di collaudo/verifica di conformità delle prestazioni. A tal fine ogni fattura dovrà evidenziare il corrispettivo, la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo del canone corrispettivo, al netto della ritenuta medesima. La fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale delle ritenute precedentemente effettuate.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione entro il termine di cui al precedente comma, saranno dovuti gli interessi moratori ai sensi della L. n. 231/2002 ss.mm.ii. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile.

Per esigenze della Regione Piemonte, dovute all'organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.

La contestazione successiva della Stazione Appaltante interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.

L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13°, del Codice. La Stazione appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'appalto..

La Regione potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c. e della L.R. del 6.4.2016, n. 6 - art. 13 (modalità di riscossione dei crediti certi ed esigibili) quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare alla Regione a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

In caso di aggiudicazione dell'Appalto a un raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l'operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.

In caso di inottemperanza agli obblighi in materia contributiva e retributiva, l'Amministrazione procederà a dar corso all'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante previsto all'art. 30 del Codice.

Art. 14) Avvio dell'esecuzione del contratto – Sospensione del contratto – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia e variabilità dell'Appalto – Ultimazione – Verifica di conformità

Il Direttore dell'Esecuzione, sulla base delle indicazioni del R.U.P., dà avvio all'esecuzione del Contratto, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.

Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il Direttore dell'Esecuzione, in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale.

Il verbale di avvio dell'esecuzione verrà redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore.

In materia di sospensione del servizio si fa rinvio a quanto previsto all'art. 107 del Codice tenuto conto della natura del servizio.

L'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Nei casi di cui all'art. 106, comma 1°, lett. b) e c), del Codice, in particolare:

- il Contratto potrà essere modificato solo qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% (cinquanta per cento) del valore del presente Contratto. In caso di più modifiche successive, tale limitazione sarà applicata al valore di ciascuna modifica;
- a seguito della modifica del Contratto, la Stazione Appaltante pubblicherà apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Nei casi di cui all'art. 106, commi 1°, lett. b), e 2°, del Codice, la Stazione Appaltante comunicherà all'Autorità Nazionale Anti Corruzione le modificazioni apportate al Contratto, entro 30 (trenta) giorni dal loro perfezionamento.

In caso di riduzione del servizio, si provvederà alla corrispondenza dell'importo totale detraendo il prezzo/i offerto/i per il servizio/i in discussione e riportato/i in sede di offerta.

In caso di aumento, il nuovo servizio se ricompreso nella tipologia dei servizi dell'appalto, verrà pagato tenendo conto del prezzo riportato in sede di offerta. Qualora, invece il nuovo servizio non sia compresa nella tipologia dei punti previsti in appalto si concorderà un nuovo prezzo.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12°, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda pertanto necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

L'Appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali. Egli ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Amministrazione aggiudicatrice e che questa gli abbia ordinato.

Resta in ogni caso facoltà unilaterale dell'Amministrazione risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento con semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata con preavviso di 30 gg. (trenta giorni) qualora venissero meno le condizioni che hanno determinato il servizio di vigilanza, e ciò senza che la Ditta possa accampare pretese di sorta per la risoluzione anticipata del contratto.

A tal fine si fa rinvio a quanto stabilito dall'art. 109 del D.lgs n. 50/2016 e dall'art. 16 del presente Capitolato.

Riguardo all'Appaltatore é ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire.

In fase di esecuzione il DEC accerta la regolarità delle prestazioni. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore, al quale potrà essere rilasciata copia conforme ove ne faccia richiesta.

Il presente appalto è soggetto a verifica di conformità, al fine di certificare che l'oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. Si fa rinvio, per i contenuti applicabili in relazione alle caratteristiche del presente appalto di servizi, alla disciplina di cui all'art. 102 de D.lgs n. 50/2016.

Art. 15) Spese a carico dell'Appaltatore

Oltre gli oneri di cui al presente Capitolato sono pure a carico dell'Aggiudicatario, i seguenti obblighi speciali:

- spese di contratto, registro e bollo per tutti gli atti e processi relativi al presente appalto;
- imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti al lavoro e per tutta la durata dello stesso;
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 35°, del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e 216, comma 11°, del Codice, come modificato dal D.L. 30.12.2016 n. 244 le spese di pubblicazione del Bando di Gara sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate dal predetto alla Regione Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

Art. 16) Subappalto – Divieto di cessione del contratto – Vicende soggettive dell'Appalto

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1°, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato.

Resta fermo quanto previsto agli artt 48, 106, comma 1°, lett. d), 110 del Codice, in caso di modifiche soggettive dell'esecutore del contratto.

E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire.

La Stazione Appaltante sarà libera di cedere il Contratto, in tutto o in parte, verso altra Amministrazione che sia subentrata, in tutto o in parte, nel godimento o nella disponibilità dell'immobile in favore del quale è prestato il Servizio. Analoga facoltà spetterà a ciascuna Amministrazione subentrata nel Contratto, nei limiti di scadenza temporale del Contratto stesso. A tal fine, l'Appaltatore rilascia sin da ora ampia autorizzazione ed accettazione alla cessione. L'Amministrazione cedente non risponderà in alcun modo della solvibilità dell'Amministrazione cessionaria.

Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.

In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8°.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

- all'atto dell'Offerta il Concorrente abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare;
- il Concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

L'Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;

L'Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto.

L'Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art.. 17) Clausola risolutiva espressa - risoluzione del contratto – Recesso unilaterale della Stazione Appaltante

Potrà addivenirsi alla risoluzione del contratto prima della scadenza, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni:

1. nel caso di applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo trimestrale;
2. in caso di frode da parte dell'Appaltatore;
3. cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
4. mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
5. perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

6. violazione ripetuta del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
7. violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
8. violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
9. violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal «Codice di comportamento dei dipendenti dell'a Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 54, comma 5°, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
10. cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
11. affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;
12. esito negativo della verifica di conformità definitiva;
13. mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dalla Stazione Appaltante.
14. sospensione o revoca definitiva, in danno dell'Appaltatore, delle autorizzazioni necessarie per legge alla prestazione del Servizio.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno dell'Appaltatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.

Il presente appalto si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i Servizi oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

1. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;

2. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 101, comma 1 lett. e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
3. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
4. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. La stazione appaltante risolverà di diritto il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
5. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
6. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Quando il Direttore dell'esecuzione del contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore.

Formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale

in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dell'importo delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale del servizio, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4°, del D.Lgs. 159/11, la Stazione Appaltante può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento dal contratto in attuazione di quanto previsto all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante potrà pertanto recedere dall'appalto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante formale comunicazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.

In tal caso, non spetterà all'Appaltatore alcun indennizzo, risarcimento o riconoscimento alcuno a qualsiasi titolo – contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale ma, anche in deroga agli artt 1676 C.C. e 109 del Codice di cui al D.lgs n. 50/2016, unicamente il compenso per le prestazioni regolarmente eseguite sino all'avvenuto recesso e quindi sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

Art. 18) Eccezioni, riserve e contestazioni dell'Appaltatore

Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Committente.

A pena di decadenza detta comunicazione deve essere inviata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore ha conosciuto ovvero avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione.

A pena di decadenza, le eccezioni, riserve e contestazioni devono essere esplicate, con comunicazione scritta da inviarsi entro e non oltre i sette giorni lavorativi successivi, indicando le corrispondenti domande e le ragioni di ciascuna di esse.

È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Qualora l'Appaltatore non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

Art. 19) Definizione delle controversie

Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione aggiudicatrice a seguito della dalla richiesta dell'Appaltatore, formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre all'Appaltatore per l'accettazione. L'accettazione dell'Appaltatore dovrà pervenire per iscritto nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; l'accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del contratto.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo bonario competente a conoscere la controversia, sarà l'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Torino.

Art. 20) Trattamento dati personali e normativa sulla privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:

- il trattamento dei dati avviene, in fase di gara, ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/2003.

Con riguardo alla fase di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., il trattamento dei dati personali forniti alle amministrazioni firmatarie viene svolto ai fini degli obblighi contrattuali.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del sopra citato Decreto legislativo.

I dati suddetti vengono registrati con sistemi manuali ed informatizzati, sono resi disponibili al Settore Ragioneria della Regione Piemonte ed agli altri Settori regionali competenti per gli adempimenti relativi o connessi all'esecuzione del presente incarico, agli Enti ed Autorità cui la legge attribuisce poteri di controllo, nonché ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i..

L'Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei quali venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'appalto, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di "Protezione dei Dati Personali" e successive modifiche ed integrazioni.